

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 1952

(65<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

### INDICE

#### Disegno di legge :

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

« Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre di insegnamento degli Istituti medi di istruzione, composizione delle Commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione » (N. 2035) (Approvato dalla Camera dei deputati):

|   |                          |
|---|--------------------------|
| PRESIDENTE . . . . .  | Pag. 744 e <i>passim</i> |
| LOVERA . . . . .  | 744                      |
| BANFI . . . . .   | 744 e <i>passim</i>      |
| CIASCA . . . . .  | 745 e <i>passim</i>      |
| TONELLO . . . . .   | 746 e <i>passim</i>      |
| MAGRÌ, <i>relatore</i> . . . . .  | 746 e <i>passim</i>      |
| PARRI . . . . .   | 747 e <i>passim</i>      |
| MERLIN Angelina . . . . .   | 747 e <i>passim</i>      |
| VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . . | 749                      |
| TOSATTI . . . . .   | 750                      |

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alunni Pierucci, Banfi, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Della Seta, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Gervasi, Jannelli, Lamberti, Lovera, Magrì, Merlin Angelina, Page, Parri, Platone, Rolfi, Russo, Saporì, Tignino, Tonello e Tosatti.

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

RUSSO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a carattere di insegnamento degli Istituti medi di istruzione, composizione delle Commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione » (N. 2035) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre di insegnamento degli Istituti medi di istruzione, composizione delle Commissioni giudicatrici ed aumento delle tasse di abilitazione ».

Do lettura adesso della lettera C) del numero 3 « Titoli didattici »:

C) Per qualifiche di « ottimo », « valente » e « buono » riportate nell'ultimo triennio d'insegnamento in istituti medi statali o pareggiati per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali e indipendentemente dal tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito

|   | fino al massimo di punti | 3    |
|---|--------------------------|------|
| Per ogni qualifica di « ottimo » . . . . .  | »                        | 1    |
| Per ogni qualifica di « valente » . . . . . | »                        | 0,50 |
| Per ogni qualifica di « buono » . . . . .   | »                        | 0,25 |

Gli anni di insegnamento prestati con qualifica inferiore a « sufficiente » non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici ai cui alle lettere A e B.

Come si evince chiaramente dalla tabella il computo delle qualifiche è riservato a coloro che hanno insegnato in istituti statali o pareggiati, e non a coloro che hanno prestato la loro opera in istituti legalmente riconosciuti, per il fatto che le qualifiche, che si ricevono negli istituti legalmente riconosciuti, non hanno valore legale per lo Stato.

Un altro punto di rilievo della tabella è che che gli anni di insegnamento prestati con qualifica inferiore a « sufficiente » non sono computati agli effetti del punteggio.

LOVERA. Con questa ultima disposizione l'insegnante supplente della scuola statale viene posto in una situazione di pericolo nei confronti dell'insegnante che presta la sua opera in una scuola non statale: per questi ultimi una eventuale qualifica inferiore a « sufficiente » non ha alcun valore, mentre gli insegnanti statali, in tale eventualità, corrono il rischio di perdere l'anno. Tuttavia, si

tratta di una considerazione più teorica che pratica, dato che io sarei lieto di apprendere che un qualche insegnante supplente ha ricevuto una qualifica di insufficienza: vorrebbe dire che vi è qualche responsabilità nel graduare gli insegnanti, i quali allo stato delle cose sono tutti qualificati come ottimi o valenti.

BANFI. Convengo con quanto ha detto il senatore Lovera: un insegnante per essere qualificato come « insufficiente » deve dare prova di una tale incapacità da non meritare in alcun modo di essere aiutato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il punto C) di cui è già stata data lettura. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora al numero 4 « Titoli militari ». Tale dizione va sostituita in conformità con quanto decidemmo in altra riunione con quella di « Titoli supplementari ». Ne dò lettura:

|  |                          |      |
|--|--------------------------|------|
| 4. - Titoli supplementari . . . . .  | fino al massimo di punti | 15   |
| a) Servizio prestato in reparti partecipanti ad operazioni di guerra:  |                          |      |
| Per ogni anno . . . . .  | »                        | 1    |
| Per frazione di anno . . . . .   | »                        | 0,50 |
| b) Croce al merito di guerra, qualunque sia il numero quando trattasi di distinzioni avute per una stessa guerra . . . | »                        | 1    |
| c) Croce di guerra al Valor militare . . . . .   | »                        | 3    |
| d) Avanzamento per merito di guerra . . . . .  | »                        | 3    |
| e) Medaglia di bronzo al Valor militare . . . . .  | »                        | 5    |
| f) Medaglia d'argento al Valor militare . . . . .  | »                        | 9    |
| g) Promozione per merito di guerra . . . . .   | »                        | 9    |
| h) Medaglia d'oro al Valor militare oppure Ordine militare d'Italia . . . . .  | »                        | 15   |
| i) Ferita in combattimento . . . . .   | »                        | 2    |

l) Servizio di infermiera presso Enti delle Forze armate partecipanti ad operazioni di guerra:

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Per ogni anno . . . . .        | punti 1 |
| Per frazione di anno . . . . . | » 0,50  |

I punti di cui sopra, ad eccezione di quelli previsti per la medaglia d'oro al Valor militare e per l'Ordine militare d'Italia, sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo di 15 punti. Delle eventuali eccedenze sarà tenuto conto in caso di parità di merito, dando la precedenza a chi raggiunge un maggior numero di punti oltre i 15 prescritti.

I decorati di medaglia d'oro al Valor militare o dell'Ordine militare d'Italia hanno la precedenza, qualunque sia la eventuale eccedenza di punti riportata dagli altri oltre i 15 prescritti.

Al riguardo è stato presentato dal senatore Ciasca un emendamento del seguente tenore: « Propongo di modificare il criterio del punteggio, poggiante su promozioni, avanzamenti, croci e medaglie, col criterio seguente: « Riconoscere come anni di ottimo insegnamento

nelle scuole medie superiori gli anni del servizio militare di guerra o di partigiano, opportunamente documentati ».

Il senatore Parri, poi, ha presentato un emendamento così concepito :

#### N. 4. — Titoli militari.

a) Dopo la parola: « reparti » aggiungere le altre: « o formazioni partigiane » con la seguente nota (a): « Il servizio prestato nelle formazioni partigiane è comprovato dal certificato, rilasciato dalle Commissioni di riconoscimento ».

c) Sostituire « punti 3 » con: « punti 2 ».

Sopprimere la lettera d).

e) Sostituire: « punti 5 » con: « punti 3 ».

f) Sostituire: « punti 9 » con « punti 5 ».

g) Sostituire: « punti 9 » con: « punti 5 ».

h) Sostituire: « punti 15 » con: « punti 10 ».

Aggiungere la seguente lettera:

« *i-bis*) certificato di patriota punti 0,50 ».

CIASCA. La mia proposta muove dalla constatazione che, se fino ad ora noi abbiamo parlato di titoli di studio, ora cominciamo a parlare di titoli che non hanno nulla a che fare con la preparazione professionale e culturale.

È da tener presente che la guerra è finita da un pezzo, ed è tempo ormai di tornare alla normalità. A me sembra eccessivo non solo il punteggio di 15 punti per i titoli militari, ma anche il criterio con cui vengono distribuiti. Indubbiamente in questo settore esiste una notevole inflazione, perchè qui si parla di croci di guerra, di medaglie, di avanzamenti e

promozioni, e anche di servizio di infermiere. Tali titoli poi sono addizionabili tra di loro anche se si tratta di cose modeste.

Ora, riconosco l'opportunità che si faccia qualcosa a vantaggio dei militari; ma non bisogna dare loro vantaggi maggiori di coloro i quali sono rimasti a servire il Paese nella scuola mentre i loro compagni erano richiamati.

Potremo, a mio avviso, raggiungere lo scopo considerando, come propongo nel mio emendamento, come anni di ottimo insegnamento gli anni del servizio militare di guerra o di partigiano, opportunamente documentati. Si

può obiettare che gli insegnanti, i quali non hanno prestato servizio militare, hanno potuto fare qualche pubblicazione; convengo sulla necessità di studiare una formula che concili anche questa esigenza, in maniera che si tenga conto di quelle eventuali pubblicazioni che i militari, se fossero rimasti tranquilli a lavorare, avrebbero potuto fare. Tuttavia riterrei, in linea generale, di non dover dare una diversa valutazione al servizio militare.

Noi dobbiamo tenere conto che la scuola, oltre che le qualità morali che si richiedono all'insegnante, richiede anche cultura. La patria può benissimo mostrarsi riconoscente in altro modo, o con la pensione, o con delle distinzioni, ma non conferendo la cattedra. Sarei, quindi, per una revisione radicale dei criteri di valutazione in questo settore. Mi rendo conto che potrebbe essere prospettata una questione di principio, nel senso che si può osservare che in altri rami dell'Amministrazione il servizio militare è calcolato come una ragione di preferenza. Vorrà dire che bisognerà estendere il concetto prospettato nel mio emendamento ad altri settori dell'Amministrazione; ma è ora di mettere nel giusto posto i migliori fra gli insegnanti e tra i funzionari, altrimenti i giovani che non hanno partecipato ad alcuna guerra, dovrebbero augurarsi che insorga un conflitto, per potersi costituire dei titoli militari.

**TONELLO.** La proposta del senatore Ciasca è giusta in sé e giovevole; ma essa si presta alla demagogia di tutti coloro i quali, non avendo altri titoli, posseggono unicamente quello di essere stati sotto le armi. Tuttavia è bene che si faccia capire che noi passiamo sopra a tutte quelle che possono essere considerazioni, più o meno demagogiche e retoriche, che si fanno sulla guerra e che vogliamo ricondurre la scuola italiana sulla carreggiata della normalità e della giustizia. Quindi, personalmente, non sarei lontano dal votare a favore della proposta Ciasca.

**MAGRÌ, relatore.** Nella mia qualità di relatore, ho il dovere di richiamare l'attenzione dei colleghi sulla tabella. La tabella prevede un punteggio per gli anni di servizio militare, e un punteggio per le distinzioni militari. Ora, prescindiamo in questo momento dalle distinzioni militari e richiamiamoci semplice-

mente agli anni di servizio militare. Se noi accogliessimo la proposta del senatore Ciasca verremmo a dare un punteggio eccessivamente elevato ad ogni anno di servizio militare. Riguardo alle distinzioni militari vorrei far presente ai colleghi che nella valutazione di tali titoli di merito si tiene conto soprattutto del fatto che colui il quale ha meritato una medaglia, ha dato prova di ardimento, di iniziativa, di virtù umane veramente eccezionali; se costui vince una cattedra, superando un concorso, col quale dà prova della sua conoscenza tecnica come educatore, per il fatto di aver meritato una medaglia d'oro, avrà dinanzi agli alunni un notevole prestigio, che gli verrà da questo suo passato glorioso.

Concordo, quindi, con le proposte del senatore Parri di limitare il punteggio; ma non consento con il senatore Ciasca nella proposta di annullare completamente ogni valutazione di titoli militari.

**CIASCA.** Vorrei chiarire il concetto che colui il quale ha avuto una medaglia d'oro non vuol dire che per ciò possiede una preparazione tecnica adeguata agli effetti della scuola. Se costui ha dato prova di essere un valoroso venga compensato diversamente, non con una cattedra; sarei più favorevole, quindi, ad aumentare il punteggio per gli anni del servizio militare; ma sono assolutamente contrario a stabilire un punteggio per le decorazioni.

**BANFI.** Credo che siamo di fronte ad una questione molto seria. Anzitutto, mi sembra giusto il criterio prospettato dal senatore Ciasca, inteso a ridare a coloro i quali hanno consumato una parte della loro gioventù in guerra, gli stessi diritti, come se avessero potuto insegnare nella scuola. Ciò mi sembra giusto, e ritengo che, con eventuali temperamenti, potrebbe essere approvato.

Vi è, poi, l'altra questione, relativa alla valutazione di eventuali meriti di guerra. Qui sono d'accordo con il senatore Magrì: quando parliamo di medaglie d'oro, ci troviamo di fronte ad una dimostrazione tale di complesse virtù morali e a persona che ha un tale peso nella vita nazionale, che, facilitandogli l'ingresso nella scuola, assumiamo una iniziativa che torna ad intero vantaggio della scuola stessa.

Qualcuno più illuminato in proposito potrà dire fino a qual punto dobbiamo arrivare, vale a dire se oltre la medaglia d'oro dobbiamo valutare anche alla medaglia d'argento; comunque non possiamo trascurare un elemento di tanta efficacia morale.

Faccio osservare, però, che nella esemplificazione dei titoli militari manca ogni accenno alla mutilazione, che costituisce un impaccio per partecipare alla vita civile. Un mutilato, prima di poter fare un concorso, dovrà curarsi magari per molti anni.

Concludendo, mi sembra che noi, pur attenendoci come criterio di massima alle proposte del senatore Ciasca, non dobbiamo perdere di vista quei riconoscimenti di valore militare che hanno un tale carattere decisivo da costituire realmente una indicazione di una personalità che merita di essere immessa nella scuola.

PARRI. Se la Commissione è del parere di tenere in qualche valutazione le distinzioni militari, allora si passa senz'altro al mio emendamento. Occorrerà naturalmente vedere se le diminuzioni che propongo son giustificate, o meno.

Per quanto personalmente sarei d'accordo con l'emendamento Ciasca, tuttavia converrete che esistono parecchi motivi che mi rendono perplesso ad attuare una innovazione così categoria e radicale.

PRESIDENTE. Il punto di divergenza tra l'emendamento Parri e l'emendamento Ciasca consiste nella opportunità di tener conto, oppure no, dei titoli di distinzione militari, perchè per il resto l'emendamento Ciasca resta assorbito nell'emendamento Parri.

Metto ai voti, pertanto, l'emendamento Ciasca.

MERLIN ANGELINA. Dichiaro che mi asterrò dal voto.

Ho seguito purtroppo molto da vicino le due guerre mondiali. Se durante la prima guerra mondiale, specialmente prima di Caporetto, esisteva restrizione nel concedere medaglie al valore, viceversa successivamente si è largheggiato, e durante il periodo fascista si è verificata una vera e propria inflazione. Non voglio dire che tutti non le abbiano meritate; ma ho visto dare medaglie d'argento e d'oro a persone alle quali, francamente, non

mi sentirei di concedere l'accesso, attraverso troppe porte aperte, nella scuola.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ciasca, di cui è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo ora all'emendamento Parri di cui è già stata data lettura.

PARRI. Nel mio emendamento, alla lettera a) propongo dopo la parola « reparti » di aggiungere le altre « o formazioni partigiane ». Tale indicazione è intesa ad evitare omissioni: siccome normalmente quando si parla di reparti si allude alle formazioni dell'Esercito regolare, potrebbero essere escluse le formazioni partigiane che sono regolari od irregolari secondo i tempi e le possibilità. Preferisco, pertanto, che vi sia una indicazione esplicita nella legge, perchè siano evitate possibili omissioni. Purtroppo per comprovare la partecipazione a formazione partigiana, non vi è che il certificato rilasciato dalle Commissioni di riconoscimento, certificato che ha dato luogo a molti inconvenienti. Tuttavia, poichè il titolo deve essere documentato, non esiste altra maniera per ottenere una prova adeguata.

MERLIN ANGELINA. Durante la discussione generale, avevo illustrato un mio emendamento inteso ad includere sotto questo numero della tabella anche i perseguitati politici antifascisti, e ne avevo illustrato le ragioni. Quando si è discusso il mio emendamento non ero presente. Chiedo, pertanto, che venga incluso tale titolo fra quelli della tabella in questa sede, intendendosi per perseguitati politici antifascisti coloro che hanno subito una condanna dal Tribunale speciale.

Sarei, invece, contraria alla inclusione dei patrioti, perchè purtroppo so che vi è stata una inflazione nella concessione di tale titolo. Tra tutte le persone che io conosco, che oggi esibiscono il titolo di patriota, vi posso dire che la maggior parte, fino all'8 settembre non era stata tale.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni pongo in votazione la lettera a) dell'emendamento Parri che rileggo:

« a) dopo la parola "reparti" aggiungere le altre "o formazioni partigiane" con la seguente nota (a): "Il servizio prestato nelle

formazioni partigiane è comprovato dal certificato, rilasciato dalle Commissioni di riconoscimento » ».

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto, adesso, ai voti la prima parte del numero 4, modificata dall'emendamento Parri testè approvato:

« Titoli supplementari... fino al massimo di punti 15:

a) servizio prestato in reparti e in formazioni partigiane (e) partecipanti ad operazioni di guerra:

|                                |       |      |
|--------------------------------|-------|------|
| Per ogni anno . . . . .        | punti | 1 —  |
| Per frazione di anno . . . . . | »     | 0,50 |

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Resta inteso che in seguito all'esito di tale votazione è approvata anche la nota (e) del seguente tenore: « Il servizio prestato nelle formazioni partigiane è comprovato dal certificato, rilasciato dalle Commissioni di riconoscimento ».

Do adesso lettura del punto b):

« b) croce al merito di guerra, qualunque sia il numero, quando trattasi di distinzioni avute per una stessa guerra . . punti 1 ».

MAGRÌ, *relatore*. Come ho detto, sono favorevole ad una variazione del punteggio del tipo di quella proposta dal senatore Parri; non sarei invece favorevole ad innovazioni di carattere sostanziale, vale a dire, ad eliminazioni della valutazione di qualcuno di questi titoli; e ciò per ragioni di analogia con tutti gli altri concorsi dello Stato. Non mi sembra che sia opportuno introdurre delle novità radicali nei concorsi per insegnanti, dato che questi titoli vengono valutati indistintamente in tutti gli altri concorsi dello Stato.

CIASCA. Avendo già chiarita la mia posizione, dichiaro che voterò contro.

TONELLO. Se stessi al mio sentimento, voterei la proposta Ciasca; però non credo che in questo momento sia opportuno variare il trattamento in vigore fino ad oggi.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di riflettere, perchè la proposta Ciasca avrebbe conseguenze politiche di carattere rilevante.

PARRI. Nella valutazione dei titoli militari, con il criterio proposto dall'onorevole Ciasca, quello che più conta è in sostanza il tempo che il cittadino è stato obbligato a restare sotto le armi, sottraendo tale periodo di tempo alle possibilità di preparazione e di studio. Il punto assegnato per la croce al merito di guerra avrebbe il vantaggio di alzare, sia pure in lieve misura, il punteggio del semplice servizio militare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il punto b) di cui è già stata data lettura. Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Do lettura del punto c):

« c) Croce di guerra al valor militare, punti 3 ».

Il senatore Parri propone di sostituire « punti 3 » con « punti 2 ».

PARRI. Modificherei la mia proposta nel senso che fossero attribuiti « punti 1 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del senatore Parri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Do lettura del punto d):

« d) Avanzamento per meriti di guerra, punti 3 ».

Il senatore Parri propone di sopprimere il comma.

PARRI. Ritiro il mio emendamento soppresivo e propongo di assegnare un punto invece di 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Parri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Do lettura del punto e):

« e) Medaglia di bronzo al valor militare punti 5 ».

Il senatore Parri propone di sostituire i « punti 5 » con « punti 3 ».

Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Do lettura adesso del punto f):

« f) Medaglia d'argento al valor militare, punti 9 ».

Il senatore Parri propone di sostituire « punti 9 » con « punti 5 ».

Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Do lettura del punto g):

« g) Promozione per merito di guerra, punti 9 ».

Il senatore Parri propone di sostituire « punti 9 » con « punti 5 ».

Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Do lettura del punto h):

« h) Medaglia d'oro al valor militare, oppure Ordine militare d'Italia, punti 15 ».

Il senatore Parri propone di sostituire « punti 15 » con « punti 10 ».

Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Do lettura del punto i):

« i) Ferita in combattimento, punti 2 ».

Chi approva tale lettera è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Il senatore Parri propone di aggiungere la seguente lettera:

« l) Certificato di patriota, punti 0,50 ».

PARRI. Vi è una ragione di simmetria nella mia proposta: secondo la legislazione partigiana, quando non si poteva contare su

un certo periodo di permanenza nelle formazioni partigiane o non concorrevano certi altri requisiti, veniva assegnato un certificato cosiddetto di patriota.

Tale certificato ha subito delle estensioni indesiderabili che mi lasciano un poco incerto nel sostenere la necessità di inserirlo fra i titoli della tabella; ma, d'altra parte, il certificato di patriota è sulla stessa linea della appartenenza a formazioni partigiane.

MAGRÌ, *relatore*. In linea di principio sarei d'avviso di approvare questo emendamento appunto per quelle ragioni di corrispondenza cui ha accennato il senatore Parri. Non posso però negare quanto viene da più parte affermato, che, cioè, questo certificato è stato rilasciato spesso con eccessiva larghezza. Dato, però, che il punteggio proposto non è troppo elevato, proporrei che l'emendamento del senatore Parri venisse approvato.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rimetto alla Commissione; per quanto mi concerne personalmente esprimo, tuttavia, parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera l) proposta dal senatore Parri, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Do lettura della lettera l) della tabella che diverrà lettera m): « Servizio di infermiera presso Enti delle Forze armate partecipanti ad operazioni di guerra: per ogni anno punti 1; per frazioni di anno, punti 0,50 ».

La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

A questo punto dovremmo introdurre l'emendamento presentato dalla senatrice Merlin Angelina così formulato: « Pena detentiva inflitta dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato; confino di polizia assegnato dalla Commissione per il confino; per ogni anno punti 1; per frazioni di anno punti 0,50 ».

TONELO. Dalla valutazione dei titoli è stata esclusa la perdita della nazionalità italiana, che colpì tra l'altro Gaetano Salvemini. Se accogliamo l'emendamento della senatrice Merlin nei limiti eccessivamente precisi da

essa proposti, rischiamo di lasciar fuori degli uomini che hanno ben meritato.

MAGRÌ, *relatore*. Credo opportuno di ricordare che per i perseguitati politici v'è stata una legge speciale relativa ai concorsi nelle scuole. Sono stati banditi, infatti, concorsi a loro esclusivamente riservati. Ho motivo di ritenere che, poichè si trattava di concorsi molto larghi senza limitazione di posti, come mi pare, tutti coloro i quali erano in regola con i titoli sono stati sistemati. Quindi, riterrei superfluo l'emendamento della senatrice Merlin.

TOSATTI. Tuttavia mi sembra che possa essere accolto.

MERLIN ANGELINA. Insisto per una ragione di principio.

Per ragioni di chiarezza aggiungerei dopo le parole « confino di polizia » le altre: « per attività antifascista ».

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento della senatrice Merlin di cui già ho dato lettura con la inserzione delle parole « per attività antifascista ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura degli ultimi due paragrafi della tabella:

« I punti di cui sopra, ad eccezione di quelli previsti per la medaglia d'oro al Valor militare e per l'Ordine militare d'Italia, sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo di 15 punti. Delle eventuali eccedenze sarà tenuto conto in caso di parità di merito, dando la precedenza a chi raggiunge un maggior numero di punti oltre i 15 prescritti.

« I decorati di medaglia d'oro al valor militare o dell'Ordine militare d'Italia hanno la precedenza, qualunque sia la eventuale eccedenza di punti riportata dagli altri oltre i 15 prescritti ».

MAGRÌ, *relatore*. Ritengo che vada tolto l'inciso: « ad eccezione di quelli previsti per la medaglia d'oro al Valor militare e per l'Ordine militare d'Italia », per evidenti ragioni, in rapporto alle modifiche da noi introdotte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore relatore Magri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti gli ultimi due paragrafi della tabella con la modificazione ora approvata. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'intera tabella. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Avverto che il disegno di legge, con l'annessa tabella, risulta così formulato, in conseguenza delle modifiche da noi apportate al testo trasmesso dalla Camera dei deputati e fatto l'opportuno coordinamento:

#### Art. 1.

Ogni Commissione giudicatrice dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti di istruzione media dispone complessivamente di 100 punti, dei quali 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli, nonchè di 15 punti supplementari per i titoli di cui al n. 4 dell'annessa tabella.

Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100.

Quando si tratta di semplice esame di abilitazione, la Commissione dispone solo dei 75 punti riservati alle prove di esame.

Nella sua prima adunanza, la Commissione ripartisce i punti tra le singole prove di esame. Determina, altresì, i punteggi da attribuire ai singoli titoli, per le categorie e nei limiti previsti dall'annessa tabella di valutazione. La ripartizione è subito resa nota mediante affissione all'albo del Ministero della pubblica istruzione ed è riportata, con le opportune motivazioni, nel verbale della predetta adunanza e nella relazione finale.

Nella partecipazione di ammissione alle prove orali è data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte o grafiche.

I titoli sono valutati prima delle prove orali e pratiche, limitatamente ai concorrenti che vi siano stati ammessi.

Compiuta la valutazione dei titoli, la Commissione attribuisce, entro il limite dei cento punti di cui al primo comma del presente articolo, il punteggio riservato per i titoli supplementari, da un minimo di 1 ad un massimo di 15, secondo l'annessa tabella.

Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alle prove orali o pratiche, la Commissione comunica ai candidati, che in quel giorno hanno sostenuto le prove medesime, la votazione conseguita.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 64, 65 e 66 del regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, gli articoli 49, 50, 51 e 52 del regolamento approvato con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, gli articoli 56, 57 e 58 del regolamento approvato con regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, l'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1034, e l'articolo 135 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Nulla è innovato alle altre disposizioni sui predetti concorsi-esami di Stato, in quanto non incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 3.

A ciascuna delle Commissioni o Sottocommissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e degli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento negli istituti medi d'istruzione può essere aggregato, a richiesta del presidente

della Commissione, quale consulente ai soli fini della valutazione dei titoli, un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica istruzione di grado non superiore al 6°, al quale spetta un trattamento equiparato a quello dei componenti la Commissione, in proporzione all'effettiva partecipazione ai lavori di questa.

Art. 4.

La tassa prevista dagli articoli 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, ed 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 settembre 1946, n. 483, per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, è stabilita in lire 4000.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, per quanto riguarda le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, si applica anche ai concorsi-esami di Stato per i quali, alla suddetta data, non abbiano avuto inizio le prove orali.

Qualora si tratti di concorsi per soli titoli indetti in applicazione del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano esclusivamente ai fini della ripartizione dei 25 punti riservati ai titoli.

## TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. — *Titolo di studio (laurea o diploma), in base al quale si è ammessi al concorso, compresi i titoli di per se stessi abilitanti, valutabili anche ai fini del punteggio relativo al titolo di abilitazione a norma della lettera c) del n. 2 della presente tabella . . . . .* fino al massimo di punti 5
- Nei limiti dei 5 punti, al titolo di studio vengono attribuiti:
- punti 5 se conseguito con la votazione di 110 e lode;
  - punti 4,50 se conseguito con la votazione di 110;
  - punti 4 se conseguito con una votazione da 105 a 109;
  - punti 3 se conseguito con una votazione da 99 a 104;
  - punti 2 se conseguito con una votazione da 88 a 98.
- Lauree e diplomi diversamente classificati debbono essere riportati a 110.
2. — *Titoli di cultura . . . . .* fino al massimo di » 10
- a) Idoneità conseguita in precedenti esami per la cattedra messa a concorso o per cattedre corrispondenti, secondo le disposizioni che regolano i passaggi di cattedre, da un minimo di punti 3. . . . . fino al massimo di » 7
- Per « idonei » si intendono quei concorrenti che, in precedenti concorsi per esami ai fini della cattedra, riportarono la votazione minima richiesta per essere dichiarati vincitori, ma che non furono compresi nella relativa graduatoria per insufficienza di posti messi a concorso.
- Tale votazione è di 70/100, tranne che per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, per i quali la votazione medesima è ridotta al 60/100.
- b) Altre idoneità conseguite per esami previste dalla precedente lettera a) o relative ad altre classi di concorso, con riferimento alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso . . . . . fino al massimo di » 3
- c) Abilitazione o titoli aventi pieno valore di abilitazione per la cattedra messa a concorso fino al massimo di » 5
- d) Abilitazioni o titoli aventi pieno valore di abilitazione per altre classi di concorso, esclusi quelli relativi ad insegnamenti dello stesso grado o di grado inferiore per i quali abbia pieno valore di abilitazione uno dei titoli già valutati a norma del n. 2 della presente tabella, in relazione alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso . . . . . fino al massimo di » 2
- e) Libere docenze (a), in relazione alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso  
fino al massimo di » 6
- f) Titoli finali di studio (a) rilasciati dalle scuole, dai corsi di perfezionamento o specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università  
fino al massimo di » 2

|   |                    |       |      |
|---|--------------------|-------|------|
| g) Altri titoli di studio (lauree o diplomi) (a) di grado pari o superiore a quello di cui al n. 1 della presente tabella, purchè conseguiti con votazione non inferiore a 99/110   | fino al massimo di | punti | 2    |
| h) Pubblicazioni, produzioni artistiche, brevetti, ecc., attinenti alla materia d'insegnamento della cattedra messa a concorso . . . . .  | fino al massimo di | »     | 3    |
| Per i candidati liberi docenti si tiene conto delle pubblicazioni edite posteriormente al conseguimento della libera docenza.   |                    |       |      |
| i) Altri titoli non precedentemente previsti  | fino al massimo di | »     | 2    |
| 3. — Titoli didattici (b) . . . . .   | fino al massimo di | »     | 10   |
| A) Per i seguenti servizi od insegnamenti   | fino al massimo di | »     | 7    |
| a) Insegnamento di ruolo o non di ruolo negli istituti secondari statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.   |                    |       |      |
| È valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali. La medesima valutazione è attribuita se l'insegnamento di un intero corso comporta meno di 6 ore settimanali. Determinato il punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in cattedra della classe messa a concorso, la Commissione stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre. |                    |       |      |
| b) Incarico d'insegnamento universitario.   |                    |       |      |
| c) Servizio prestato come aiuto o assistente universitario di ruolo o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico dell'Università.   |                    |       |      |
| d) Servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei Convitti nazionali, da valutarsi in misura non superiore al minimo fissato dalla Commissione per l'insegnamento prestato in cattedre diverse da quella messa a concorso.  |                    |       |      |
| B) Per l'insegnamento di ruolo o non di ruolo prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, fino al massimo di   |                    | »     | 3,50 |
| C) Per il servizio prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nella scuola popolare per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599  | fino al massimo di | »     | 3    |
| D) Per qualifiche di « ottimo », « valente » e « buono » riportate nell'ultimo triennio d'insegnamento in istituti medi statali o pareggiati per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali e indipendentemente dal tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito  | fino al massimo di | »     | 3    |

(a) Qualunque sia il numero dei titoli.

(b) Per insegnamenti o servizi prestati nell'ultimo decennio; per uno stesso anno scolastico non è valutabile più di un insegnamento o di un servizio.

|  |                    |      |
|--|--------------------|------|
| Per ogni qualifica di « ottimo » . . . . .   | punti              | 1    |
| Per ogni qualifica di « valente » . . . . .  | »                  | 0,50 |
| Per ogni qualifica di « buono » . . . . .  | »                  | 0,25 |
| Gli anni di insegnamento prestati con qualifica inferiore a « sufficiente » non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui alle lettere <i>A</i> e <i>B</i> |                    |      |
| 4. — <i>Titoli supplementari</i> . . . . .   | fino al massimo di | » 15 |
| a) Servizio prestato in reparti militari o in formazioni partigiane (e) partecipanti ad operazioni di guerra:  |                    |      |
| Per ogni anno . . . . .  | »                  | 1    |
| Per frazione di anno . . . . .   | »                  | 0,50 |
| b) Croce al merito di guerra, qualunque sia il numero, quando trattasi di distinzioni avute per una stessa guerra  |                    |      |
| »  | »                  | 1    |
| c) Croce di guerra al Valor militare . . . . .   |                    |      |
| »  | »                  | 1    |
| d) Avanzamento per merito di guerra . . . . .  |                    |      |
| »  | »                  | 1    |
| e) Medaglia di bronzo al Valor militare . . . . .  |                    |      |
| »  | »                  | 3    |
| f) Medaglia d'argento al Valor militare . . . . .  |                    |      |
| »  | »                  | 5    |
| g) Promozione per merito di guerra . . . . .   |                    |      |
| »  | »                  | 5    |
| h) Medaglia d'oro al Valor militare oppure Ordine militare d'Italia . . . . .  |                    |      |
| »  | »                  | 10   |
| i) Ferita in combattimento . . . . .   |                    |      |
| »  | »                  | 2    |
| l) Certificato di patriota . . . . .   |                    |      |
| »  | »                  | 0,50 |
| m) Servizio di infermiera presso Enti delle Forze armate partecipanti ad operazioni di guerra:   |                    |      |
| Per ogni anno . . . . .  | »                  | 1    |
| Per frazione di anno . . . . .   | »                  | 0,50 |
| n) Pena detentiva inflitta dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato; confino di polizia per attività antifascista assegnato dalla Commissione per il confino:                  |                    |      |
| Per ogni anno di pena scontata . . . . .   | »                  | 1    |
| Per frazione di anno . . . . .   | »                  | 0,50 |

I punti di cui sopra sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo di 15 punti.

Delle eventuali eccedenze sarà tenuto conto in caso di parità di merito, dando la precedenza a chi raggiunge un maggior numero di punti oltre i 15 prescritti. In questo caso i decorati di medaglia d'oro al Valor militare o dell'Ordine militare d'Italia hanno la precedenza, qualunque sia la eventuale eccedenza di punti riportata dagli altri oltre i 15 prescritti.

(e) Il servizio prestato nelle formazioni partigiane è comprovato dal certificato rilasciato dalle commissioni di riconoscimento.